

GEMME ITALIA - NEWSLETTER

La Negoziazione Assistita

Numero 1

Novembre 2015

Indice:

Editoriale della Dott.ssa Melita Cavallo pag. 1

Editoriale della Dott.ssa Monica Velletti pag. 2

Negoziazione Assistita: cominciamo con una definizione! pag. 3

La soluzione stragiudiziale della crisi coniugale: la negoziazione assistita e gli accordi presso l'Ufficiale dello Stato Civile (Dott.ssa Sangiovanni) pag. 4

Rassegna di Giurisprudenza pag. 9

Informazione dai gruppi di lavoro pag. 12

Eventi, Convegni e Seminari pag. 14

Notizie Associative Pag. 16

Carissimi,

In questo numero proponiamo alcuni spunti di riflessione sulla Negoziazione assistita. Abbiamo cominciato ad inserire ciò che è pervenuto dai gruppi di lavoro, ma desideriamo sottolineare che tutti i contributi sono graditi e verranno valutati al fine dell'inserimento nella Newsletter. Un particolare accenno ad uno schema, risultato di un questionario Europeo svolto da GEMME Europa (Beatrice Brunneur) e da Cimj

Buon lavoro a tutti

Andrea Corsini

L'Editoriale



La sezione italiana di Gemme è nata nel 2004 con l'intento di formare Magistrati alla diffusione di buone pratiche di Mediazione.

Come è noto ai nostri Soci, per la sua stessa esistenza, Gemme Italia come associazione di Magistrati si è avvalsa, fin dalla sua origine, della collaborazione di professionisti specializzati in altri campi quali avvocati, psicologi, professori universitari e mediatori, e, nel corso degli anni, i soci si sono trovati d'accordo sulla linea, già tracciata, di ampliare la composizione professionale dei propri associati.

Ed è stata proprio questa ricchezza di professionalità che ha contribuito a rendere peculiare la Sezione italiana anche sotto l'aspetto organizzativo: la nostra associazione, infatti, ha ritenuto indispensabile, ai fini di un impegno produttivo e di un sano confronto, individuare dei gruppi di lavoro, suddivisi per temi, lasciando ai soci la libertà di aderirvi secondo le proprie attitudini e le proprie esperienze professionali. Gli istituti Gruppi di lavoro, così come voluti dalla Comitato esecutivo e dalla maggioranza, sono risultati efficaci sia sotto il profilo di una organizzazione per materia che sotto il profilo della condivisione delle esperienze. Anche la prassi, che negli anni si è consolidata, di riservare spazi sempre più ampi ai gruppi di lavoro, in occasione delle assemblee annuali dei soci, per consentire di illustrare il lavoro svolto nonché le iniziative e le proposte da sottoporre ai soci, oltre a for-

nire occasioni di discussione volte all'accrescimento delle esperienze di tutti, sono anche espressione di un sempre più vantaggioso confronto sui temi maggiormente sentiti e dibattuti. Nel corso degli anni Gemme Italia si è sviluppata, è cresciuta, ha aumentato la sua visibilità anche rispetto alle altre Sezioni Europee. E' appena il caso di ricordare che il percorso non è stato facile; la nostra associazione si è dovuta confrontare con alcuni soci che si sono mostrati, una volta usciti dal Comitato, più come antagonisti che come collaboratori. Tralasciando il resoconto dei fatti, noti a tutti voi, mi preme solo qui ricordare come il superamento della precedente gestione sia stato frutto di una attività estremamente difficoltosa e che ha richiesto un grande impegno da parte di tutti coloro che in Gemme hanno creduto e credono.

Ciò ha permesso a Gemme Italia di migliorarsi e perfezionarsi, ha aumentato notevolmente il numero delle adesioni, si è distinta per quantità e, soprattutto, qualità delle iniziative, dei progetti e della formazione. La sezione italiana ha, infatti, organizzato diversi convegni sul tema della Mediazione così da poter affer-

mare che abbiamo contribuito a diffondere la Cultura della mediazione in Italia.

Intendo infine sottolineare che Gemme Italia ha partecipato, attraverso la propria attiva di collaborazione con Gemme Europa, all'organizzazione di giornate di studi sulle novità legislative e scambi culturali, che hanno permesso, anche a livello europeo, il diffondersi di dibattiti sui temi legati alla mediazione.

Ritengo, quindi, di poter dichiarare che, dalla sua nascita ad oggi, la Sezione italiana – con il lavoro di ciascuno di voi, che ha reso possibile offrire critici e costruttivi confronti – è stata in grado di crescere ed affermarsi come canale privilegiato di diffusione e formazione della cultura della mediazione in Italia, raggiungendo l'obiettivo prefisso fin dall'inizio.

Il bilancio senz'altro positivo fin qui ottenuto può e deve essere l'impulso per un maggior impegno in futuro e colgo l'occasione per augurare a tutti i Soci un buon proseguimento e buon lavoro!

Melita Cavallo

Presidente Tribunale per i Minorenni di Roma
Presidente Onorario Gemme Italia



Carissimi associati,

il primo numero della news letter risponde all'esigenza di creare occasioni di comunicazione tra noi, veicolando e diffondendo le iniziative intraprese nei diversi territori e nei diversi settori, iniziative destinate altrimenti a non avere adeguata conoscibilità. L'intento è quello di creare una rete sempre più attiva tra noi, necessaria data la natura interdisciplinare dell'associazione e la sua diffusione su tutto il territorio nazionale, nella consapevolezza che le assemblee periodiche potrebbero non essere sufficienti a raggiungere tale scopo.

Da oltre 10 anni Gemme Italia costituisce un punto di incontro tra magistrati, avvocati e mediatori che credono nelle modalità alternative di soluzioni del conflitto. Dalla data della sua costituzione molte cose sono cambiate sia nell'ambito degli interventi normativi, sia nello sviluppo della cultura della mediazione. Dall'embrionale cenno alla possibilità di intraprendere un percorso di mediazione, cenno contenuto nella legge sull'affidamento condiviso nell'ambito dei conflitti legati alla genitorialità, si è giunti all'introduzione della mediazione obbligatoria di cui al d.legv. n.28/2010, con i travagliati successivi interventi prima della Corte costituzionale poi del legislatore, con i quali si è alla fine affermata la necessità, in determinate materie, del ricorso preventivo alla mediazione "obbligatoria" come condizione di procedibilità dell'azione. Le diverse sensibilità che da sempre contraddistinguono i sostenitori della mediazione, hanno accolto l'obbligatorietà della mediazione con diverso approccio: critico da parte di coloro che ritengono ontologicamente incompatibile la mediazione con la nozione di obbligatorietà, stante la necessità di adesione volontaria al percorso mediativo; positivo da parte di coloro che sostengono che quello scelto dal legislatore sia stato il modo più efficace per avvicinare la generalità dei potenziali "litiganti" al mondo della mediazione, mondo destinato altrimenti a rimanere confinato nella nicchia degli addetti ai lavori. Qualunque sia l'opzione cui ciascuno di noi aderisce, la prospettiva della nostra associazione è stata, ed è quella di cogliere l'occasione per diffondere ancora maggiormente la cultura e

le tecniche di mediazione, con interventi, convegni, scambi internazionali per il confronto delle buone prassi.

La necessità di superamento del conflitto, al di fuori delle aule giudiziarie, oltre ad essere un'emergenza di politica giudiziaria al fine di non soffocare la macchina della giustizia (l'Italia è uno dei paesi al mondo con il più alto numero di controversie pro-capite), è prima ancora una necessità di ordine culturale, perché solo la diffusione della mediazione consente di raggiungere risultati positivi, determinando soluzioni condivise per le parti in conflitto, con intima adesione all'accordo di mediazione, evitando ulteriore belligeranza, necessariamente derivante dall'imposizione dall'alto di soluzioni non condivise.

Un nuovo tassello si è di recente aggiunto nel quadro legislativo. Con l'approvazione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, è stata introdotta la negoziazione assistita. Mediazione e negoziazione assistita appartengono alla stessa ampia categoria della ADR (Alternative Dispute Resolution). Alcuni hanno visto nell'introduzione di questo strumento un possibile depotenziamento della mediazione, ma a mio avviso ogni prospettiva eccessivamente critica finisce per essere miope. A guardare lontano si coglie l'opportunità che la negoziazione assistita può fornire allo sviluppo della cultura della mediazione. Infatti, affinché una negoziazione possa "tenere" è necessario che sia frutto del superamento del conflitto possibile solo laddove al momento della conclusione dell'accordo di negoziazione, la parti con l'applicazione di tecniche di mediazione, abbiano raggiunto una soluzione condivisa e "consapevole".

Ecco perché Gemme Italia deve cogliere questa nuova opportunità che le viene offerta, evidenziando come la mediazione non sia superata, ovvero in antagonismo con la negoziazione, ma debba essere un suo presupposto, con opportuno coinvolgimento di diverse professionalità. Questo è ancora più evidente nell'ambito della negoziazione in materia familiare dove il conflitto può coinvolgere minori, e dove il superamento delle contrapposizioni non può essere solo di facciata.

Per questo le recenti iniziative di Gemme Italia sono state e saranno focalizzate sul nuovo istituto. Nel settembre scorso Gemme Italia è stata partner di un incontro, tenutosi a Pordenone, sulla negoziazione assistita in materia familiare, nel quale sono stati, tra l'altro, sottolineati i rapporti tra le due figure. Entro la fine dell'anno verrà organizzato a Roma un convegno in tema di mediazione e negoziazione assisti-

ta in materia di famiglia. Si sta provvedendo ad organizzare il convegno in concomitanza con la prossima assemblea generale della nostra associazione prevista per il mese di dicembre.

In occasione della futura assemblea ciascuno di voi è invitato a far pervenire argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Devo, inoltre, segnalare il coinvolgimento della nostra associazione nel corso di formazione in mediazione organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma, dove alcuni nostri associati, con la qualifica di mediatori, scelti nel corso della scorsa assemblea generale, saranno chiamati ad esporre agli avvocati le tecniche di mediazione.

La news letter avrà, inoltre, una sezione dedicata alle novità giurisprudenziali in materia di applicazione delle norme sulla mediazione; ciascuno degli associati è pregato di farsi parte attiva per la raccolta di decisioni dei diversi tribunali di merito che possano essere di interesse generale.

Questa news letter ha altresì il compito di veicolare tra gli associati quanto sta avvenendo in ambito internazionale, considerando che la nostra associazione è una delle articolazioni di Gemme Europa. Molti di voi avranno notato una modifica del sito internet. Gemme Europa sta curando questo aggiornamento e speriamo al più presto di ricevere le nuove chiavi di accesso al sito per introdurre le comunicazioni e dare notizie delle diverse iniziative. Come già sapete dalla scorsa assemblea generale, dove questa notizia è stata dettagliatamente veicolata, Gemme Europa è stata coinvolta dalla Commissione Europea nell'ambito dei lavori di revisione della direttiva in materia di mediazione: ciascun associato che avesse proposte in merito potrà farle pervenire al fine di formulate proposte della sezione italiana al Board di Gemme Europa. Il 21 novembre prossimo si terrà a Barcellona la riunione del Board (ordine del giorno allegato tra le news) nella quale come delegazione italiana rappresenteremo le evoluzioni della normativa esponendo ai colleghi europei i contenuti della legge sulla negoziazione assistita e i suoi rapporti con la mediazione.

Last but not least, volevo rappresentarvi l'iniziativa di Gemme Francia che sta organizzando per maggio 2016 una crociera formativa nel Mediterraneo con partenza dalla Grecia e visita di luoghi di interesse in Grecia e in Turchia; troverete i dettagli, quanto a costi e modalità di adesione, in calce alla news letter. Chiunque fosse interessato è pregato di aderire ai recapiti indicati, e di comunicare l'adesione alla segreteria di Gemme Italia in modo da mettere in contatto i diversi associati partecipanti all'iniziativa.

Quanto alle priorità per le prossime attività di Gemme Italia oltre all'interesse sempre crescente per la mediazione penale, e all'avvio di alcuni progetti internazionali finanziati dalla Commissione Europea in tema di repressione della violenza domestica (sul modello degli incontri svoltisi lo scorso anno con scambio di buone pratiche tra magistrati e mediatori italiani, rumeni, croati e bulgari, progetto al quale molti di voi hanno partecipato), credo che l'attenzione dovrebbe essere focalizzata sulla mediazione scolastica. Solo l'ingresso massiccio nelle scuole, con programmi coordinati ed efficaci esposti con una comunicazione diretta alle giovani generazioni, può consentire un "salto culturale". Lo sviluppo e la diffusione della mediazione passa attraverso la consapevolezza della necessità del superamento del conflitto, e il "salto" sarà possibile solo ove si intervenga sulle coscienze in formazione.

Augurando buon lavoro a tutti e in attesa di spunti per nuove iniziative un caro saluto.

Monica Velletti

Presidente Gemme Italia

Magistrato presso il Tribunale di Roma



La Negoziazione assistita

...cominciamo con una definizione !



La negoziazione assistita è un procedimento che può condurre prima alla sottoscrizione ad opera delle parti di un accordo (c.d. convenzione di negoziazione) mediante il quale esse convengono di cooperare per

risolvere in modo stragiudiziale e tramite avvocati una lite che è tra di loro insorta e che riguarda diritti disponibili, nonché, in un secondo momento, alla successiva attività di negoziazione vera e propria, che può sfociare in un altro accordo (compositivo della lite) che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il procedimento di negoziazione assistita può essere facoltativo o obbligatorio. Nel primo caso il ricorso al procedimento in questione viene liberamente scelto dalle parti. Rientra nella negoziazione assistita facoltativa anche quella in tema di famiglia.

La negoziazione assistita è obbligatoria *ex lege*, invece, nei casi in cui essa è imposta dalla legge.

La disciplina della negoziazione assistita è in molti suoi punti strutturata secondo quanto già previsto nel [d.lgs. n. 28 del 2010](#) in tema di mediazione. Sono poi previsti particolari requisiti formali per la convenzione di negoziazione, la quale deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l'autografia delle sottoscrizioni, e deve indicare il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura (termine che non può comunque essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti) nonché l'oggetto della controversia (che non deve riguardare diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro). Cosa succede se manca uno dei citati requisiti di forma? Deve ritenersi che in questo caso l'accordo potrà valere, se ne ricorrono comunque i requisiti, come normale transazione e ciò anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 1424 cod. civ. del patto. In questo caso l'accordo potrebbe non valere come titolo esecutivo .

La Negoziazione Assistita in materia familiare

La soluzione stragiudiziale della crisi coniugale: la negoziazione assistita e gli accordi presso l'ufficiale dello stato civile.

Come cambia il ruolo degli avvocati e dei magistrati e quale l'influenza sui modelli di gestione giudiziaria delle crisi non risolte stragiudizialmente

1. Premessa

Con L.10 novembre 2014, n. 162 recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.» è stato convertito il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato civile.

L'intervento normativo ha come oggetto misure dirette a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile perché introduce nell'ordinamento, da un lato, disposizioni idonee a consentire la riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo. In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già esistenti nell'ordinamento con finalità analoghe: si tratta della procedura di negoziazione assistita da avvocati.

L'intervento normativo riguarda i seguenti ambiti:

- il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (art. 1);
- la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (artt. 2-13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;
- ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (art. 12);
- misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal

rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (artt. 13 - 16);

- la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche (artt. 17 - 20);
- il procedimento di tramutamento dei magistrati (art. 21).

2. La procedura di negoziazione assistita

Le disposizioni del Capo II - articoli da 2 a 11 - hanno ad oggetto la disciplina della procedura di negoziazione assistita da avvocati, introdotta nell'ordinamento dallo stesso decreto-legge.

Si tratta, nella sostanza, di un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili, che si affianca agli istituti analoghi già esistenti e che intende dare rapida tutela dei diritti dei cittadini, confinando all'area giudiziale le sole liti che appaiono irrisolvibili anche all'esito della negoziazione assistita. Quest'ultima potrà essere attivata per qualsiasi controversia, ad esclusione di quelle relative a diritti indisponibili o, a seguito di una modifica del Senato, quelle relative a cause di lavoro.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è definita come un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole.

Per talune materie è strutturata come condizione di procedibilità e ciò per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversità delle materie) in funzione complementare alla mediazione.

Nel senso della valorizzazione della figura del professionista avvocato, si introduce una disposizione che conferisce allo stesso avvocato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di

nullità, la forma scritta.

Poteri di certificazione sono riconosciuti all'avvocato: dell'autografia della firma apposta in calce all'invito; della dichiarazione di mancato accordo sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione.

L'attività di certificazione degli avvocati coinvolge la loro responsabilità professionale.

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

La negoziazione assistita costituisce uno strumento per giungere allo stesso risultato cui le parti possono arrivare anche da sole. Ne consegue che in nessun caso la negoziazione assistita (da ora NA) consente il compimento di atti diversi, per effetti e regime giuridico, da quelli che le parti possono concordare senza l'assistenza degli avvocati. Inoltre tale procedura non può condizionare la validità dell'atto compiuto, nel senso che il mancato rispetto di regole proprie di essa costituisce ragione di invalidità dell'accordo.

Tale discorso non è applicabile con riguardo alla NA disciplinata dall'art 6 del DL n.132/2014. Tale norma, infatti, introduce una rilevante novità nel sistema perché prevede che con la NA si possa produrre un accordo che le parti non possono raggiungere sulla base della normativa generale e ciò comporta dei delicati problemi sistematici che verranno di seguito esaminati.

3. Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio

L'art 6, comma 1 del D.L. n.132/2014, stabilisce che, attraverso una convenzione di NA le parti, assistite ciascuna da uno o più legali, possano raggiungere una soluzione consensuale in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La Na per quanto riguarda la separazione o il divorzio trova la sua disciplina non soltanto in quanto espressamente previsto dall'art 6 della legge 162, ma anche nelle regole generali della NA che abbia ad oggetto controversie su diritti disponibili, con la consueta riserva di compatibilità per quanto riguarda alcune previsioni di carattere generale quali il termine per l'espletamento della procedura o l'invito a stipulare la convenzione di cui all'art 4

Con particolare riguardo al divorzio, la NA è limitata alla fattispecie di cui all'art 3, comma 1, n.2, lett b) della legge 898/70, con la conseguenza che, per le altre fattispecie di cui all'art 3 della citata legge, non è possibile ricorrere alla NA.

La realtà sostanziale sottesa alla NA è articolata perché concerne fattispecie diverse: la separazione, il divorzio, i rapporti economici tra i coniugi, la disciplina economica rispetto ai figli minori e a quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

Con riguardo al divorzio, ad esempio, la sola volontà delle parti non è sufficiente a produrre l'effetto desiderato (come nel caso della separazione o degli accordi economici tra i coniugi) e ciò perché è necessaria anche la effettiva sussistenza di uno dei motivi previsti dall'art 3, comma 1 n. 2 lett. b) della legge. Con riguardo poi, alla disciplina personale ed economica relativa ai figli minori o maggiorenni incapaci (o ancora portatori di handicap grave), la situazione sostanziale sottesa alla NA è ancora una volta diversa, nel senso che riguarda solo i figli minori o equiparati, con la conseguenza che non è sufficiente la sola volontà delle parti (che rispetto ai figli minori si presentano come obbligati) ed il giudice decide nell'esclusivo interesse degli stessi, senza essere vincolato alla sola volontà e richiesta dei coniugi. Pertanto, ove il giudice voglia distaccarsi dalla volontà delle parti, può e deve farlo, dovendo tuttavia motivare le ragioni del suo dissenso (per applicazione analogica dell'art 155, comma 2, cpc).

Con riguardo, infine, ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti in relazione ai quali, come è noto, i coniugi sono titolari di una legittimazione esclusivamente sostitutiva, appare controversa la questione concernente la possibile partecipazione dei figli alla procedura di NA, posto che la legge n.162/14 non prevede la possibilità di accordi trilaterali. (cfr. sul punto ed in senso negativo decreto Torino Sez VII, 20/4/2015).

Come è stato già accennato la procedura di NA è prevista sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

Nel primo caso l'accordo concluso è vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica territorialmente competente da individuarsi sulla base delle regole generali in tema di separazione consensuale o divorzio congiunto o ancora di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (nel caso di figli minori vale la regola generale del luogo di residenza abituale del minore).

Nel secondo caso (figli minori o equiparati), oltre al vaglio del PM è previsto un possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati (che ha la forma di una scrittura privata autenticata) è equiparato ai provvedimenti giudiziari che definiscono i menzionati procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento o ancora di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Nel testo dell'accordo redatto a seguito di negoziazione assistita deve essere dato atto che le parti sono state informate della possibilità di esperire una mediazione familiare e che è stata (inutilmente) tentata la conciliazione (modifica introdotta al senato per volontà dalle forze politiche di matrice cattolica che miravano a circondare di determinate cautele questa procedura, sia pure mossa da intenti di semplificazione).

L'avvocato deve dichiarare sotto la propria responsabilità che gli accordi non sono contrari a norme imperative di legge e all'ordine pubblico.

Nel caso di procedura di NA che concerne figli minori o equiparati dal testo dell'accordo deve risultare che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.

Tale dichiarazione appare superflua e comunque, quando si tratta di separazione o divorzio o ancora di accordi concernenti i figli minori o equiparati, non idonea ad impedire una diversa valutazione del pubblico ministero o del presidente del tribunale.

In tal caso i difensori sono esposti a sanzioni disciplinari e a domande risarcitorie ove abbiano accertato una conformità successivamente negata da una sentenza che accolga una impugnativa nei confronti degli accordi conclusi in sede di NA.

4. La negoziazione assistita in assenza di figli minori o equiparati

In assenza di figli minori o equiparati il procuratore della repubblica concede il "nulla osta per la trasmissione dell'accordo all'ufficiale dello stato civile" "quando non ravvisa irregolarità"; la legge in tal caso prevede che il PM "comunica agli avvocati" il proprio nulla osta.

La scelta del legislatore di richiedere una valutazione di regolarità formale dell'accordo al procuratore risiede nella esigenza di garantire un controllo dell'autorità giudiziaria sulla negoziazione assistita e, allo stesso tempo, in quella di evitare alle parti l'onere del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art 9 del dpr n115/2002, sempre dovuto quando viene attivato il Tribunale. La verifica della regolarità formale dell'accordo non involve la verifica della sua opportunità, posto che, in assenza di figli minori ed in presenza di eventuali profili esclusivamente patrimoniali, è sufficiente il consenso delle parti trattandosi di diritti disponibili.

Come è stato già detto per quanto riguarda il divorzio, il legislatore consente che l'accordo tenga conto della sentenza solo per una delle fattispecie di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Richiamando quanto sopra detto con riguardo all'art 3, comma 1 n2 della legge 898/70, si richiede pertanto al procuratore della repubblica la verifica di taluni fatti storici quali l'omologazione della separazione, il decorso del tempo, il passaggio in giudicato della sentenza etc., fatti storici che gli avvocati dovranno provvedere a documentare (come ritenuto dalla Procura di Milano con la pubblicazione delle linee guida che esaminano le diverse fattispecie di NA: separazioni, divorzi, modifiche) o, in alternativa, ad asserire sotto la loro responsabilità di trovarsi nelle condizioni di avvalersi della NA.

Con riguardo invece, alla separazione o agli accordi concernenti i rapporti patrimoniali tra coniugi, il controllo del procuratore è limitato ai soli profili di regolarità formale (competenza territoriale, assistenza di almeno un avvocato per parte, etc...) con esclusione di alcun sindacato sulla opportunità dell'accordo, posto che, trattandosi di diritti disponibili, è sufficiente il consenso delle parti.

Nel procedimento in assenza di figli minori o equiparati non sono previsti termini per la trasmissione dell'accordo al procuratore e, tantomeno, termini entro i quali quest'ultimo debba provvedere.

Con riguardo invece, alle conseguenze del diniego (motivato) del nulla osta, è opportuno premettere che il legislatore nulla disciplina sul punto.

E' evidente che in tal caso le parti possono sempre proporre un ricorso per separazione consensuale, ma potrebbe anche verificarsi che, a fronte del diniego motivato di nulla osta, le parti possano accogliere i rilievi (che nel caso di nulla osta sono quasi sempre di carattere formale) formulati dal procuratore e ripresentare l'accordo "emendato" per il successivo nulla osta. Una volta ottenuto il nulla osta l'avvocato deve trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile, copia autenticata dell'accordo munito di nulla osta e delle certificazioni di cui all'art 5 (è sufficiente che vi provveda uno solo dei due avvocati, cfr. circolare ministeriale del Ministero degli Interni n.6 di aprile 2015). Tale termine dovrebbe decorrere dal momento in cui l'avvocato ha ritirato l'atto con il nulla osta. L'Ufficiale dello stato civile, ricevuto l'accordo con il nulla osta, provvederà alle relative annotazioni.

5. La NA in presenza di figli minori o equiparati

Nel procedimento di NA in presenza dei figli, minori, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, l'accordo a seguito di convenzione di NA è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il p.m. lo autorizza quando ritiene che l'accordo non solo sia rispettoso delle regolarità formali del procedimento di NA nei vari profili delineati dalle regole generali di cui agli artt 2-5 della legge in commento, ma risponda anche all'interesse dei figli. In caso contrario l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 gg., la comparizione delle parti e provvede "senza ritardo".

La verifica della regolarità formale dell'accordo e la sua rispondenza al superiore interesse dei minori deve essere valutata dal procuratore della repubblica e, nel caso di diniego di autorizzazione, dal presidente del tribunale all'esito dell'udienza di comparizione.

Molteplici dubbi interpretativi, anche in ragione della laconicità della disposizione in commento, sono sorti nel caso in cui il PM non autorizzi l'accordo e lo trasmetta, entro cinque giorni e con il provvedimento di motivato diniego, al presidente del tribunale.

Alcuni ritengono che il procedimento, a seguito della mancata autorizzazione del PM e nel caso in cui le parti ritengano di non aderire alle indicazioni del procuratore, si

"giurisdizionalizza" nel senso che si tramuti in un ordinario procedimento di separazione consensuale o di divorzio congiunto o ancora di modifica concordata delle condizioni di separazione o divorzio (cfr. in dottrina Luiso, in giurisprudenza Tribunale Torino, Sez VI decreto del 5/3/2015 con invito alle parti di presentazione di ricorso ex art 711 cpc), con la conseguente applicazione delle norme di rito ordinarie.

In tal caso il Presidente del tribunale potrà adottare i provvedimenti di omologa della separazione o di sentenza di divorzio congiunto o di modifica concordata delle condizioni solo a seguito della proposizione di un ricorso consensuale ovvero di un ricorso congiunto di divorzio o ancora di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio; con l'applicazione della ordinaria procedura che prevede il parere obbligatorio del PM all'esito della personale comparizione delle parti.

Altri, invece, sostengono che la procedura di NA sia una procedura "integralmente" alternativa al procedimento giurisdizionale di separazione consensuale o di divorzio congiunto o ancora di modifica concordata delle condizioni, per le suesposte difficoltà di compatibilità con i principi processuali ordinari, con la conseguenza che, sempre nel caso in cui le parti non aderiscano in toto o anche solo parzialmente alle indicazioni del PM, il presidente del tribunale, all'esito della loro comparizione, possa comunque autorizzare l'accordo, ancorché "non modificato". In tal caso il parere del procuratore della repubblica non sarà più richiesto (perché già formulato sul punto con l'acquisita non autorizzazione) e ciò in quanto, sempre secondo i principi generali ed in linea con questi, il parere del PM è sempre obbligatorio ma mai vincolante.

Si vuole in altri termini rilevare che, posto che il PM, quando ritenga di denegare l'autorizzazione debba sempre motivare le ragioni del diniego ed indicare le eventuali modifiche da apportare per rendere l'accordo conforme alla legge o comunque conforme al perseguimento dell'interesse dei figli minori o equiparati, le parti possono non aderire a tali indicazioni, o disattendere solo parzialmente.

In entrambi i casi il presidente del tribunale davanti al quale compaiono le parti che possono illustrare le loro ragioni può ritenere conforme tale accordo all'interesse dei figli o comunque ritenere non fondato o non condivisibile il

diniego del PM e quindi provvedere ad autorizzarlo.

Il parere del PM, in linea con i principi generali, è sempre obbligatorio ma mai vincolante, con la conseguenza che il presidente del tribunale, rivalutate le condizioni, le ragioni addotte a sostegno dell'accordo e la documentazione allegata, può ravvisare, invece, l'adeguatezza dell'accordo ed autorizzarlo.

Solo nel caso in cui i coniugi non si conformino a quanto rilevato dal giudice, sarà emesso un provvedimento di mancata autorizzazione che li costringerà ad adire le ordinarie vie giudiziarie senza previsione di un passaggio *ad hoc*, ma con il deposito di un ricorso "ordinario" al giudice competente.

Tale interpretazione appare maggiormente in linea con i principi generali che si applicano tra parte pubblica e organo giudicante, oltre che in linea con la scelta del legislatore di introdurre un controllo dell'autorità giudiziaria e di demandarlo in prima battuta al PM per evitare alle parti il pagamento del contributo unificato, che deve essere sempre dovuto nei casi in cui si adisce il Tribunale.

Tale interpretazione è stata accolta dal Tribunale di Torino con decreto del 20/4/2015 in una fattispecie di modifica delle condizioni di divorzio che comportavano l'eliminazione dell'assegno divorzile per la moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma. Il PM aveva negato l'autorizzazione sia per ragioni di merito, sia perché l'accordo era stato sottoscritto anche dalla figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma. All'esito della comparizione delle parti davanti al presidente, i genitori avevano chiarito la posizione della figlia (che aveva manifestato piena adesione a quanto concordato) e l'accordo è stato autorizzato con l'esclusione della partecipazione della figlia che ha rilasciato un consenso preventivo che è stato semplicemente allegato a quanto concordato dai genitori per conferire allo stesso maggiore stabilità ed evitare un futuro contenzioso da parte della figlia.

Nel caso del Tribunale di Termini Imerese, invece, il presidente ha invitato le parti ad adeguarsi ai rilievi del PM e, raccolta la loro disponibilità, ha autorizzato egli stesso l'accordo.

Tale interpretazione appare maggiormente in linea con la natura dell'istituto della NA e con una interpretazione sistematica della procedura inserita nel complesso intervento normativo di degiurisdizionalizzazione di talune procedure ritenute, *prima facie*, meno conflittuali e/o comunque meritevoli di un complessivo intervento deflattivo.

Appare opportuno evidenziare che le soluzioni interpretative che appaiono maggiormente condivisibili sono quelle che non perseguono una dilatazione dei tempi della procedura che, si ripete, è una procedura degiurisdizionalizzata e, come tale, non può mutare *de plano* i principi ordinari del rito consensuale di separazione o divorzio congiunto o ancora di modifica concordata delle condizioni di separazione o divorzio.

Appare evidente, comunque, che la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata dal presidente all'esito della trasmissione del diniego di autorizzazione del PM con l'accordo delle parti, comporti una implicita rinuncia alla procedura di NA con conseguente pronuncia da parte del presidente del tribunale di non luogo a provvedere.

Proprio in ragione della specificità e peculiarità della procedura di NA e della sua "alternatività" rispetto alle ordinarie procedure giurisdizionali, è importante limitare l'applicazione di tale istituto alle fattispecie previste dal legislatore.

Ne consegue che, con riguardo in particolare all'assegno divorzile *una tantum* che involge un controllo di "congruità" da parte del Tribunale in composizione collegiale, non appare così *de plano* prevedere, con un accordo all'esito della convezione di NA, la pattuizione di un assegno divorzile *una tantum* ex art 5 comma 8 legge 898/70 e questo perché la corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile deve essere ritenuta "equa" dal tribunale in composizione collegiale.

Particolari problemi interpretativi sorgono a seguito della mancata previsione nella procedura di NA con figli minori dell'ascolto del minore capace di discernimento, né durante la fase della negoziazione assistita, né in quella di competenza del pubblico ministero (con la eventuale prosecuzione dinanzi al presidente del tribunale).

La mancata previsione dell'ascolto appare non in linea con la previsione di cui all'art 117 Cost, "i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali", posto che la partecipazione del minore nelle forme della sua necessaria audizione è prevista proprio dalla Convenzione di New York del 1989 e da quella di Strasburgo del 1996 sui diritti del fanciullo.

Deve peraltro osservarsi che più volte la Suprema Corte ha ritenuto che nelle separazioni consensuali e nelle procedure di divorzio congiunto il mancato ascolto del minore non costituisce una violazione della normativa di

riferimento, pur tuttavia sarebbe stato auspicabile la previsione in via generale della possibilità, da parte del procuratore della repubblica e/o del solo presidente del tribunale di procedere all'ascolto per la verifica della tutela del superiore interesse del minore.

In assenza di tale previsione e nella oggettiva difficoltà di dare una interpretazione adeguatrice che consenta l'applicazione delle norme generali e convenzionali sull'ascolto del minore, appare consentito ritenere che l'ascolto del minore avvenga nella sola udienza presidenziale con il rispetto delle garanzie previste a tutela della sua e del diritto di difesa delle parti nelle forme indicate dall'art 336 bis e 38 disp att., forme che non possono trovare applicazione nelle altre fasi del procedimento di NA.

Il silenzio del legislatore sul punto impone comunque la ricerca di soluzioni interpretative che non relegino la tutela del minore alla sola dichiarazione degli avvocati di avere informato le parti dell'importanza che il minore trascorra tempi adeguati con ciascuno dei due genitori.

La copia autentica dell'accordo con il nulla osta o con l'autorizzazione del PM o del Presidente del tribunale è depositata, entro dieci giorni a cura di uno degli avvocati delle due parti, all'ufficio dello stato civile del comune in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio

Il comma 4 prevede a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile.

Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli - 49, 63 e 69 - del regolamento di stato civile (DPR 3 novembre 2000 n. 396) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento.

Si osserva che la disposizione modifica parzialmente una fonte secondaria.

La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile.

In particolare, il comma 5 – modificato dal Senato per coordinarne il contenuto con l'emendamento approvato al comma 2 - prevede che gli accordi raggiunti tra le parti o autorizzati dal PM:

- siano annotati negli atti di nascita (art. 49);
- siano iscritti o trascritti nell'archivio informatico dello stato civile (art. 63);
- siano annotati negli atti di matrimonio (art. 69).

Si rammenta che la mancanza di un'udienza di comparizione dei coniugi nell'ipotesi di separazione consensuale tramite negoziazione assistita da un avvocato impone - e a ciò provvede il successivo comma 4 dell'art. 12 della legge in esame - la modifica dell'art. 3 della legge sul divorzio: il termine ivi previsto per la proposizione della domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio decorre dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.

Con riguardo poi, agli accordi che concernono figli minori o equiparati ed ai fini della documentazione che dovrebbe essere depositata dagli avvocati appare utile evidenziare che:

- per la valutazione della mancata autosufficienza economica dei figli maggiorenni sarebbe utile produrre la certificazione reddituali dell'ultimo triennio (in analogia a quanto previsto dalla legge sul divorzio);
- per quanto concerne l'incapacità dei figli maggiorenni, in linea con quanto previsto dalla circolare ministeriale n19 del 28 novembre 2014, è necessario depositare la documentazione relativa alla inabilitazione, interdizione ed amministratore di sostegno (non rilevando le incapacità naturali); pertanto, nei casi di figli portatori di handicap gravi ex lege 104/92, e di figli dichiarati incapaci, all'accordo deve essere allegata la relativa documentazione.

6. Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dall'ufficiale dello stato civile).

Il Capo III è costituito dal solo art. 12 che introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto a quanto già previsto dall'art. 6 sulla negoziazione assistita.

E' previsto che i coniugi possano comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei coniugi, solo quando non vi sono figli minori, o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti comuni dei coniugi richiedenti (cfr. circolare n°6/2015 del Ministero dell'interno che ha offerto una interpretazione *melius re pensata* delle norme di riferimento male interpretate da una precedente circolare ministeriale del 2014)

Un'altra condizione richiesta per la comparizione innanzi all'ufficiale dello stato civile è costituita dal fatto che l'accordo tra i coniugi non può contenere patti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali da intendersi esclusivamente come riferito agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Non rientra pertanto in tale previsione l'accordo concluso dinanzi all'Ufficiale dello stato civile che contenga l'obbligo al pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento o divorzile.

Non può invece sicuramente rientrare la previsione della corresponsione in un'unica soluzione, dell'assegno periodico divorzile (cosiddetta liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare), fermo restando quanto sopra detto.

L'accordo potrà invece contenere anche clausole di mantenimento non monetario, come il pagamento del canone di locazione della abitazione della moglie (accordo che in genere costituisce accollo di debito ex art 1273 c.c.) oppure che si lasci in godimento alla moglie la propria abitazione a titolo gratuito (in genere a titolo di comodato).

In tutti questi casi il patto non ha efficacia reale ma solo obbligatoria e, dunque, non si registra un trasferimento patrimoniale ex art 12, comma 3,.

Oltre che davanti ad avvocati, viene dunque garantita dall'art. 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

All'esito del confronto svoltosi in Commissione Giustizia del Senato si è previsto, al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, un doppio passaggio dinanzi al sindaco in qualità di ufficiale di stato civile, a distanza di trenta giorni.

La pausa di riflessione di trenta giorni è, invece, esclusa per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio.

La mancata comparizione delle parti è motivo di mancata conferma dell'accordo.

Il Senato ha previsto l'espreso riferimento all'assistenza facoltativa di un avvocato nell'accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'indicata disciplina incontra le stesse condizioni ostative previste dall'art. 6 per la negoziazione assistita (ora, per quest'ultima, superabili se l'accordo sia rispondente all'interesse del figlio) cioè la presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità dell'handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall'art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104, *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*. Si è, quindi, in presenza di handicap "grave" quando si renda "necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Riguardo alla procedura (comma 3), il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute le dichiara-

zioni, l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti; anche qui, una modifica del Senato ha previsto la possibilità per queste ultime di farsi assistere da un avvocato.

L'accordo concluso davanti al sindaco - che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) - tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali (comma 3); soprattutto, gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini della decorrenza del triennio necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tribunale. IL Sindaco non può valutare nel merito le clausole dell'accordo ma dovrà valutare la regolarità formale dell'accordo e non potrà ricevere atti manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico; il suo rifiuto dovrà essere motivato a norma dell'art 7 dell'ordinamento dello stato civile, avverso il quale potrà essere proposto ricorso al Tribunale in composizione collegiale (cfr. artt. 95 e 96 DPR 396/2000).

Luciana Sangiovanni

Rassegna di Giurisprudenza

Mediazione civile e controversie familiari: si alla mediazione prescritta dal giudice nella causa con l'ex coniuge per il TFR

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 14 ottobre 2015 (Est. Enrica Manfredini)

CONTROVERSIA INSTAURATA DALL'EX CONIUGE PER LA QUOTA DEL TFR – MEDIAZIONE CIVILE – APPLICABILITÀ – SUSSISTE (art. 5 dlgs 28 del 2010)

L'istituto della mediazione civile, previsto dall'art. 5 d.lgs. 28 del 2010, è applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile. In particolare, è applicabile alla controversia instaurata dalla ex moglie affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all'ex marito. Si versa, infatti, in una lite che ha ad oggetto un diritto di credito, seppur nel contesto più ampio di un conflitto familiare.

OSSE R V A

[1]. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5644 del 28 aprile 2009, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da ... e ... (unione coniugale celebrata in ..., il ... 1996). Con l'atto introduttivo del procedimento, depositato il .. gennaio 2015, .. cita in giudizio l'ex coniuge affinché sia accertato il suo diritto, ex art. 12-bis l. 898 del 1970, a una quota – pari al 40% - del trattamento di fine rapporto lavorativo liquidato all'ex marito.

..., costituendosi nel procedimento, eccepisce, tra l'altro, la compensazione dell'eventuale posta creditoria spettante alla attrice con contro-credito del convenuto.

[2]. Deve rilevarsi come la lite investa una pluralità di questioni giuridiche.

In primo luogo, basti ricordare come sussista contrasto di giurisprudenza in merito alla compensazione legale dei due debiti (art. 1242 c.c.), per la specifica ipotesi in cui uno dei due crediti sia sub iudice, comunque ancora non sorretto da un titolo definitivo (v. Cass. civ., sez. III, sentenza 11 settembre 2015 n. 18001 che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite). In secondo luogo, è opportuno segnalare come l'oggetto del processo imponga di chiarire se, nel computo della quota di TFR ex art. 12-bis cit., rientri o non anche il cd. incentivo all'esodo.

[3]. Ciò premesso in diritto, deve rilevarsi in fatto, come le parti siano state legate da una pregressa relazione sentimentale, confluita in

matrimonio e come, dunque, l'odierna lite possa tradursi nel ri-accendersi di una conflittualità non del tutto sopita. In ipotesi del genere, questo Ufficio ha già stimato opportuno un percorso di mediazione civile, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28 del 2010 (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 ottobre 2013, est. G. Buffone). In tempi recenti, peraltro, la giurisprudenza di questa sezione ha ritenuto che l'istituto della mediazione civile sia applicabile anche alle controversie familiari, là dove il diritto non sia indisponibile (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015). Nel caso in esame, la domanda della ricorrente ha ad oggetto un credito e, in particolare, una somma di denaro. E' da escludersi che si tratti di un diritto indisponibile.

[4]. Per tutti i motivi sopra esposti, appare del tutto opportuno invitare le parti a procedere a un tentativo di mediazione civile per la composizione amichevole della controversia. La legge 9 agosto 2013 n. 98 (di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69), riscrivendo parzialmente il tessuto normativo del d.lgs. 28/2010, ha previsto la possibilità per il giudice (anche di appello) di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione (cd. mediazione ex officio). Si tratta di un addentellato normativo che iscrive, in seno ai poteri discrezionali del magistrato, una nuova facoltà squisitamente processuale: il fascio applicativo della previsione in esame prescinde dalla natura della controversia (e, cioè, dall'elenco delle materie sottoposte alla cd. mediazione obbligatoria: art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010) e, per l'effetto, può ricadere anche su un controversia quale quella in esame, avente ad oggetto il recupero di un credito rimasto insoddisfatto. Va ricordato alle parti che, per effetto della mediazione ex officio, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice, è vincolante la previsione di cui al novellato art. 4 comma III d.lgs. 28/2010: la domanda di mediazione, pertanto, va presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

P.Q.M.

Letto ed applicato l'art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

DISPONE l'esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che esso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

FISSA nuova udienza in data 1...6.2016 ore ... assegnando alle parti il termine di

quindici giorni dalla notifica dell'odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione (da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; v. art. 4, comma I, dlgs 28/10).

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite

Si comunichi

Milano, lì 14 ottobre 2015

Il Giudice

Dr.ssa Enrica Manfredini

Rassegna di Giurisprudenza

Mediazione civile e diritti indisponibili

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015 (Est. G. Buffone)

MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPUNZIONE DELL’ISTITUTO DAL DLGS 28 DEL 2010 AD OPERA DEL DL 69 DEL 2013 – PERSISTENTE DEL POTERE IN CAPO AL GIUDICE - SUSSISTE (ART. 5 DLGS 28 DEL 2010)

La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto della cd. mediazione demandata dal giudice (a seguito del d.l. 69 del 2013), pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di governance giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 15 luglio 2015 (Est. G. Buffone)

MEDIAZIONE CIVILE DEMANDATA DAL GIUDICE – ESPERIBILITÀ IN PROCESSI AVENTI AD OGGETTO DIRITTI INDISPONIBILI – POSSIBILITÀ – SUSSISTE - CONDIZIONI (ART. 5 DLGS 28 DEL 2010)

La presenza del «diritto indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un habitat processuale in cui convivono pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili. L’eventuale accordo sulla parte disponibile del

processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l’interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili).

Rileva in fatto

X nato a ... (., USA), in data .. 1920, residente in .., .., contraeva matrimonio con rito civile con .. (nata a .., il .. 1936), in Genova, in data .. 1959 (atto n...). Dall’unione nascevano i figli ... e ... (nato a .. 1960). I coniugi si separavano dinanzi al Tribunale di Genova, in data .. 1979. Nel 1983, a seguito di ricorso del .., il Tribunale della West Virginia pronunciava il divorzio tra la . e il marito; della pronuncia divorzile, la .. veniva a conoscenza solo in un momento successivo. In particolare, quando apprendeva che, dopo tale pronuncia, il .. aveva contratto matrimonio, a New York, con .. (nata a .., Colombia, in data .. 1955). La .. denunciava il .. che, a seguito di giudizio di appello celebrato dinanzi alla Corte di Appello di Genova, veniva giudicato responsabile del delitto di bigamia, di cui all’art. 556 c.p. (sentenza ... 1990). Pronuncia che risulta passata in giudicato. In data 5 dicembre 1990, con sentenza n. .., il Tribunale di Genova pronunciava lo scioglimento del matrimonio trascritto al n. .., anno 1959, .., celebrato dalla .. e dal ..; su accordo delle parti, il Tribunale riconosceva alla moglie un assegno *una tantum* di 250.000 dollari americani. In data .. 2008, ... e .. trascrivevano il loro matrimonio presso i registri dello Stato Civile del Comune di .. (.), .. 1998 (matrimonio contratto in New York, il .. 1983). Con atto di citazione notificato in data .. 2014, X citava in giudizio la .. affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto in America nel 1983, con efficacia *ex tunc*. Il giudizio veniva iscritto al n. .. dell’anno 2014. La . si costituiva in data ...2015 resistendo alle domande. Con atto di citazione notificato in data .. 2014, ... citava in giudizio la .. affinché fosse dichiarata la nullità del matrimonio contratto da lei e da X, in America nel 1983, con efficacia *ex tunc*. Il giudizio veniva iscritto al

n. .. dell’anno 2014. La .. si costituiva in data .. 2015 resistendo alle domande. In corso di processo, X decedeva. All’udienza del .. 2015, il giudice proponeva alle parti di valutare l’opportunità di intraprendere un percorso di mediazione civile. Con note trasmesse entro i termini, le parti aderivano all’invito del giudice.

Osserva in diritto

[1]. Il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98) ha, come noto, espunto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 la «cd. mediazione su invito del giudice» sostituendola con la cd. mediazione *ex officio*: in quest’ultimo caso, il tribunale prescrive alle parti di intraprendere un percorso di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda. La nuova formulazione normativa dell’art. 5 comma II d.lgs. 28 del 2010 non è affatto incompatibile con un generale potere del giudice (art. 175 c.p.c.) di sollecitare un percorso volontario di mediazione mediante un invito: invito che, se seguito dalla adesione delle parti, ha il vantaggio (per le parti stesse) di non comportare conseguenze in punto di procedibilità della domanda. Infatti, la mediazione demandata dal giudice, altro non è se non una forma di mediazione volontaria, veicolata dal suggerimento del magistrato: l’espunzione dell’istituto, pertanto, non esclude e nemmeno limita la facoltà del giudicante di sollecitare una riflessione nei litiganti, mediante invito a rivolgersi spontaneamente ad un organismo di mediazione. Si ricade nell’ambito dei normali poteri di *governance* giudiziale (175 c.p.c.). Né più e né meno di quanto già avviene per il celebre «invito a coltivare trattative». Pertanto, è sempre possibile – pur nella vigenza dell’attuale versione normativa del dlgs 28 del 2010 – che il giudice inviti le parti ad avviare il procedimento di mediazione, su scelta volontaria.

[2]. Assodato che il giudice può imporre/prescrivere la mediazione civile ma anche semplicemente suggerirla, deve rilevarsi che, nella fattispecie, il procedimento ha ad oggetto diritti non disponibili:

Rassegna di Giurisprudenza

l'azione primaria, infatti, mira a caducare il vincolo matrimonio celebrato tra l'attore principale (defunto in corso di processo) e la convenuta. La presenza del «diritto indisponibile» nel procedimento civile non esclude la co-presenza di diritti del tutto disponibili e, quindi, negoziabili. E, in genere, a fronte di una azione che ricada su diritti disponibili è sussistente un interesse sostanziale della parte che (anche solo) indirettamente mira al soddisfacimento di situazione giuridiche soggettive negoziabili. In un *habitat* processuale in cui convivano pretese a giurisdizione necessaria e interessi suscettibili di transazione, deve trovare spazio il principio (peraltro) anche affermato dalla Suprema Corte secondo il quale la mediazione civile è suscettibile di trovare applicazione per quella “parte” di procedimento in cui imperano interessi disponibili e, perciò, negoziabili (v. Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2013 n. 17781). L'eventuale accordo sulla parte disponibile del processo può, infatti, avere poi ricadute sul procedimenti in generale: infatti, la composizione del conflitto “spegne” l'interesse delle parti per la procedura giudiziale che può, a questo punto, essere oggetto di atti dispositivi anche indiretti (negozi processuali. Si pensi al caso della parte attrice che rinuncia alla domanda giudiziale avente ad oggetto diritti indisponibili.

[3]. Nel caso di specie, il soggetto che predicava un interesse morale sovrastante ogni altra pretesa (cioè, il marito) è, purtroppo, deceduto. Le parti rimaste in causa (eredi del marito e moglie superstite), all'esito dell'audizione – risultata utile grazie alla collaborazione degli Avvocati – hanno lasciato emergere, al di là della formale posizione processuale, l'effettivo “interesse” nel conflitto: un interesse squisitamente patrimoniale e, in specie, i diritti sul patrimonio del *de cuius*. Interesse affatto secondario rispetto agli altri oggetto del processo e nemmeno meritevole di un diverso trattamento rimediabile facendo capo a una situazione giuridica soggettiva presidiata dall'Ordinamento. Tuttavia, si tratta di un interesse che potrebbe ottenere un soddisfacimento diretto ed effettivo anche ricorrendo a una strada di composizione del conflitto diversa da quella attivata in sede giurisdizionale. Mediante l'annullamento del matrimonio, la convenuta perderebbe la titolari-

tà dei diritti sul patrimonio, in qualità di coniuge; ciò nondimeno, resterebbe nella piena disponibilità di beni già del *de cuius* trasmessi alla stessa dal medesimo allorché questi era in vita; beni rispetto ai quali, potrebbero profilarsi altre azioni, soprattutto nel caso in cui tali “trasferimenti” fossero qualificabili come liberalità indirette. Stima, dunque, questo Tribunale che una soluzione opportuna per le parti potrebbe essere quella di un accordo bonario in merito alla divisione del patrimonio del *de cuius* mediante l'assistenza di uno o più mediatori che possano assistere i litiganti e i loro Avvocati in una difficile e complicata opera di accertamento dei beni stessi e di possibile loro divisione: valga ricordare, che i beni in questione sono eterogeni, riguardando mobili, immobili quote societarie e alcuni di essi versano pure in condizioni giuridiche affatto semplici da comporre (es. i beni vincolati in Trust); inoltre, una parte del patrimonio è all'estero e localizzata in diversi Stati. A parere di questo Tribunale, pertanto, l'eventuale sentenza (soprattutto se di accoglimento) non sarebbe idonea a comporre il conflitto potendo solo definire il procedimento. Peraltro, i tempi della procedura non possono stimarsi ristretti: il processo è stato iscritto il 24 luglio 2014 e, già per le vicende anomale verificatesi (decesso di una delle parti), è decorso un anno e si è tuttora nella fase della trattazione. Inoltre, si sono cumulate questioni processuali da affrontare che potrebbero determinare finanche la regressione del procedimento alla fase anteriore alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.

[4]. All'esito del colloquio con i difensori, è parso dunque opportuno invitare le parti a sperimentare un percorso di mediazione civile, al fine di verificare la sussistenza (in concreto) di possibili assetti conciliativi: ovviamente, con riferimento solo ed esclusivamente ai diritti di entrambi i litiganti sul patrimonio del *de cuius*, fermo il monopolio della giurisdizione sull'azione di annullamento. La seria collaborazione offerta dai difensori, induce, dunque, ad accogliere l'adesione delle parti all'invito del

giudice e a fissare una udienza interlocutoria, con gli Avvocati, per fissare la modalità della mediazione (luogo, tempi, organismo) secondo quanto scelto dalle parti stesse; udienza interlocutoria, peraltro, che risponde ai *desiderata* dei difensori. In quella sede, peraltro, questo Tribunale stima opportuno anche eventualmente formulare una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., al fine di offrire spunti ai mediatori e alle parti per le trattative: proposta che, inevitabilmente, potrà essere anche di tipo predittivo, mediante una prognosi in merito alla possibile/probabile fondatezza dell'azione, sulla scorta dell'attuale stato e condizione della piattaforma probatoria.

PER QUESTI MOTIVI

RISERVA la decisione sulle questioni pendenti,

DÀ ATTO che le parti hanno aderito all'invito giudiziale di procedere alla mediazione,

FISSA l'udienza in data 16 SETTEMBRE 2015, ore 13.15, per quanto di cui in parte motiva.

Informazioni dai Gruppi di lavoro

Gruppo sulla Mediazione Familiare e Transculturale

Autore:

Alessandra Gatto

Il Gruppo, guidato dalla Dott.ssa Bianchini, ha ritenuto opportuno iniziare il proprio lavoro dall'analisi delle possibilità e modalità d'integrazione della mediazione all'interno dell'iter processuale senza alterarne la natura e la previsione normativa, allo scopo di estenderne l'utilizzo in maniera produttiva. Preliminarmente, è stato affrontato il problema relativo all'inquadramento dell'invito che il giudice rivolge alle parti in limine litis perché intraprendano un percorso di mediazione familiare.

In particolare, è stata analizzata la possibilità di sensibilizzare le parti circa le potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare sia quando l'invito viene formalizzato con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sia quando viene rivolto dal giudice, "sentite le parti", nel corso dell'udienza ai sensi dell'art. 337 *octies*, comma 2, c. c.. E' stata ribadita la necessità di anticipare al momento della iscrizione a ruolo l'invito rivolto alle parti perché intraprendano un percorso di mediazione familiare attraverso la consegna al procuratore del ricorrente di una specifica informativa contenuta in un atto separato rispetto alla nota di iscrizione a ruolo (atto quest'ultimo proveniente dalla parte, mentre l'informativa dovrà provenire dall'ufficio e precisamente dal Presidente di sezione). Si è sottolineato, infine, che nell'ambito della negoziazione assistita, cui le parti si rivolgono in modo sempre più massiccio, un ruolo significativo viene assunto dalla presenza in tale procedura di figure professionali diverse dall'avvocato, ivi compreso il mediatore familiare sempre più spesso chiamato a supporto dell'attività di definizione conciliativa inerente alla genitorialità. Quanto sopra vale anche per le coppie di fatto sia pure con i dovuti adattamenti derivanti dalla diversità del rito, nonché per le coppie transculturali, ove di sovente la conflittualità rappresenta un aspetto rilevante. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che la mediazione familiare transculturale si propone, con approcci teorici e metodologici, adatti al sistema sociale del nuovo millennio caratterizzato dai processi di globalizzazione, di leggere, senza pregiudizi e con una corretta analisi delle influenze dei diversi elementi culturali, i fenomeni e i comportamenti dei moderni cittadini globali, aiutando a strutturare dei corretti interventi terapeutici o educativi di sostegno al cambiamento sia individuale sia collettivo, soprattutto in concomitanza con il cambiamento "paranormativo" nel ciclo vitale, rappresentato dalla separazione della coppia con o senza figli. Il dialogo scientifico intrapreso si sta ulteriormente sviluppando.

Disegni di legge sulla mediazione familiare

(Dott.ssa Paola Inserra)

Attualmente sono giacenti in Parlamento diversi disegni di legge che riguardano la mediazione familiare, la figura professionale del mediatore e modifiche al codice di procedura civile circa l'introduzione della mediazione familiare nei casi di separazione dei coniugi. In particolare, si tratta dei seguenti disegni di legge: C.2615, S.2759, C.2503 della 16ma Legislatura e C.1495, S.488, C.1403 della 17ma Legislatura.

Fonti: www.senato.it e www.camera.it

Gruppo sulla Mediazione Scolastica

Una prima riflessione sulla mediazione scolastica: teoria e pratica

Resoconto del percorso del gruppo di mediazione scolastica

AUTORE:

Maria Di Nocera

All'interno di GEMME, il gruppo di mediazione scolastica ha iniziato il suo percorso circa un anno fa; riunisce professionisti di diversa formazione, che hanno svolto esperienze di mediazione nelle scuole.

La ricchezza delle diverse esperienze personali e professionali, rappresenta la principale caratteristica del gruppo e, allo stesso tempo, la **finalità** che è alla base della sua costituzione, ovvero: creare uno spazio dove poter condividere le esperienze di mediazione svolte all'interno delle scuole, un vero e proprio gruppo di studio e di riflessione di buone pratiche.

Tutti i partecipanti, nel corso degli incontri, hanno considerato importante condividere i progetti, le azioni e gli obiettivi ad essi sottesi, affinché le diverse esperienze potessero portare il gruppo a riflettere sulla necessità di individuare un modello di mediazione scolastica chiaro, da diffondere e proporre nelle scuole.

Su questo ultimo punto, infatti, si è molto discusso perché in letteratura molti sono i modelli che è possibile trovare, molti i progetti e le prassi utilizzate. Non è stato obiettivo del gruppo scegliere un modello piuttosto che un altro, bensì riflettere sui principi fondanti tali interventi: l'individuazione di obiettivi specifici, di buone pratiche, delle modalità di monitoraggio e verifica dell'efficacia dei risultati, oltre ad altri aspetti importanti come il ruolo della committenza, il patto educativo stabilito con il sistema scolastico nelle sue diverse componenti, il lavoro di rete svolto con altri enti.

Tutto questo ci dà l'idea di come, un lavoro di mediazione scolastica non rappresenta una semplice risposta ad un bisogno emerso all'interno di una classe, o di una scuola, bensì un intervento di sinergie e di collaborazioni. Alla base c'è la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura volta alla mediazione e alla risoluzione di conflitti non attraverso la violenza, ma l'ascolto, il dialogo e la partecipazione.

"La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni" - così è scritto nel D.P.R. n° 249 del 24/06/98 - Regolamento delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria.

La scuola è comunità educativa, ossia il luogo deputato allo sviluppo delle conoscenze e dell'elaborazione critica, alla socializzazione, in una parola alla formazione dell'uomo e della donna del futuro.

La scuola è centrata sugli studenti, ma a questo processo di formazione partecipano tutti i protagonisti del sistema scolastico: il Dirigente, gli insegnanti, il personale non docente, le famiglie. E' comprensibile come per diverse ragioni, da quelle più banali a quelle più gravi, possano crearsi situazioni di conflitto; diffondere una cultura della mediazione

Informazioni dai Gruppi di lavoro

zioni di conflitto; diffondere una cultura della mediazione può voler significare che il clima generale sia positivo, aperto al dialogo e alla comunicazione.

Ognuno di noi ha la consapevolezza che nelle relazioni umane il conflitto possa essere inevitabile, ed è proprio da ciò che nasce la necessità di individuare e valorizzare gli aspetti costruttivi ed evolutivi del conflitto stesso, favorendo, in questo modo, la crescita dei protagonisti all'interno di un sistema, nel nostro caso la scuola, e dei diversi sistemi in interazione tra loro.

All'interno del gruppo abbiamo più volte riflettuto sui possibili interventi nei quali la mediazione scolastica rappresenta una vera e propria metodologia operativa per situazioni di complessità, pensiamo alle situazioni di bullismo e cyberbullismo, ai furti e ad atti di non legalità, all'inclusione di alunni stranieri o con bisogni educativi speciali.

In tutte queste situazioni la mediazione diventa lo strumento attraverso il quale si costruisce il processo che porta all'incontro con l'altro diverso da noi, all'ascolto dell'altro che la pensa in maniera differente, all'accoglienza e alla fiducia reciproca.

La mediazione è parte integrante dell'educazione alla gestione dei conflitti in una modalità non violenta, perché permette di imparare e interiorizzare uno stile di comportamento nel quale ogni persona riconosce parti di sé e, allo stesso tempo, riconosce parti dell'altro; entrambi alla ricerca di una cornice comune attraverso la chiara e sincera dichiarazione di ciò che per ognuno di loro diventa irrinunciabile e prioritario, dal punto di vista dell'identità.

L'espressione dei reciproci intenti e pensieri non può diventare restrizione della libertà dei singoli, bensì diventa valorizzazione delle differenze, ma questo può avvenire soltanto dopo che ognuna delle parti in gioco ha imparato ad ascoltare e a dialogare.

In questo modo la relazione non è più basata sull'accusa dell'altro, ma proprio attraverso l'altro ognuno ha la possibilità di riconoscere le proprie criticità: l'altro non è da "combattere" o "colpevole" del singolo malessere, ma diventa possibilità di crescita umana e personale, e la differenza può diventare risorsa.

Questo prezioso processo di crescita umana, di partecipazione e collaborazione reciproca, è possibile ad ogni livello: alunno-alunno, alunno-insegnante, tra insegnanti, tra insegnante e famiglia; per tale motivo a noi operatori della mediazione, ci preme sottolineare quanto sia importante diffondere e sensibilizzare ad un diverso modo di stare con le persone e di comunicare, affinché diventi patrimonio di ogni persona.

L'intervento del mediatore, che partecipa come terzo neutrale a questo processo interattivo, permette di raggiungere l'accordo tra le due parti in conflitto.

Egli ha un ruolo fondamentale: è osservatore di dinamiche vive e profonde, il direttore d'orchestra di una sinfonia che ha bisogno di un nuovo equilibrio, tempo e ritmo.

Non è però un semplice osservatore, esterno e distaccato, il suo intervento è partecipe, diviene parte del sistema interattivo: definisce la punteggiatura delle relazioni, i ruoli tra le parti, gli scambi comunicativi; ridefinisce i significati tali che possano essere interiorizzati con maggiore semplicità dalle parti in gioco, in questo modo può emergere il senso e le ca-

ratteristiche dell'intero sistema e della "struttura che connette"- per citare G. Bateson- offrendo nuove e altre possibilità di lettura, sentite e condivise.

Per l'importanza data al ruolo del mediatore, all'interno del gruppo, ci siamo soffermati su un ulteriore aspetto: la formazione e il riconoscimento di questa figura professionale. Aspetto sul quale da tempo si dibatte, anche a livello europeo, ma è ancora territorio alla ricerca di certezze e di una legislazione chiara che ne definisca ruoli, competenze e funzioni.

Come sarà emerso chiaro a voi colleghi di GEMME e a voi lettori, i temi emersi in questo anno di lavoro sono stati davvero tanti e ricchi.

Ci preme sottolineare che è nostra intenzione come gruppo, poterli condividere con voi nelle newsletters che seguiranno, affrontando i diversi aspetti in maniera approfondita, sia da un punto di vista teorico che pratico.

Utilizzando la narrazione e il resoconto vorremmo rendervi partecipi dei progetti che sono stati svolti nelle scuole, al fine di ampliare le riflessioni e la ricerca di punti di forza e di criticità.

In conclusione, si ritiene importante comunicare a tutti i soci i prossimi appuntamenti che il gruppo di mediazione scolastica ha messo in agenda e ai quali sta lavorando, anche su proposte della Presidente Cavallo, sui quali informerà GEMME appena saranno fissate date certe. Si tratta di un evento di sensibilizzazione per i Dirigenti scolastici di scuole romane sul tema della mediazione scolastica, da svolgere coinvolgendo anche il Tribunale per i Minorenni; ed inoltre, un convegno che possa riunire esperienze a livello nazionale e internazionale sulla mediazione scolastica, al fine di condividere modelli operativi e riflettere su nuovi progetti di lavoro futuri.

Per informazioni e contatti:

Coordinatore del gruppo: Vincenzo Orefice

Email: vincenzorefice@libero.it

Segretaria del gruppo: Maria Di Nocera

Email: dinoceram@gmail.com





- **Congresso Mondiale sulla Mediazione**

Dal 21 al 26 settembre 2015 si è tenuto a Lima (Perù) l'annuale incontro che tratta dei temi salienti riguardo la mediazione familiare, transculturale e scolastica.

- **Convegno ISS , Ginevra, 21-23 ottobre 2015**

L'International Social Service e' un'organizzazione non governativa che assiste famiglie in crisi che devono affrontare problemi di ordine sociale che vedono coinvolti due o più paesi differenti. In particolare, sono trattati casi di separazione o divorzio con trasferimento o migrazione di uno dei coniugi verso altro paese, contese riguardanti i figli e sottrazione di minori condotti all'estero, adozioni internazionali ecc. L'ISS ha organizzato un incontro sulla Carta dei Processi Internazionali di Mediazione Familiare (Meeting on the Charter for International Family Mediation Processes) che si terrà a Ginevra dal 21 al 23 ottobre 2015. L'evento e' a margine della più ampia Conferenza sulla protezione dell'infanzia oltre i confini, anch'essa organizzata dall'ISS. L'incontro vedrà la partecipazione di mediatori e professionisti esperti in mediazioni familiari internazionali che si scambieranno idee, esperienze, pratiche in seminari che avranno l'obiettivo finale di elaborare una Carta sulla Mediazione Familiare Internazionale che conterrà una lista di principi chiave condivisi dai vari paesi. L'occasione sarà inoltre utile sia per ottenere un ampio riconoscimento di questo particolare settore della mediazione da parte delle Autorità dei singoli Stati, sia per la creazione di una rete di professionisti specializzati in conflitti familiari internazionali. Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili sul sito: <http://www.iss-ssi.org/index.php/en/conference-2015#family-mediation-workshop>.

- **13° CONVEGNO NAZIONALE S.I.Me.F.** "Radici e futuro della mediazione familiare: professionisti al lavoro" Venti anni della S.I.Me.F. 1995 - 2015 MILANO, Università Cattolica Piazza Buonarroti, 30 (ingresso da Via Giotto) 6 – 7 novembre 2015
- **Festival della Mediazione** (AIMS) 23 e 24 ottobre 2015 a Treviso
- **Mediazione Transculturale** : Ciclo di Seminari " Il valore aggiunto della mediazione transculturale"

"Detenuti stranieri e dipendenze: una lettura transculturale: Stranieri, devianze e sostanze: la relazione con il corpo e con l'istituzione dei detenuti stranieri tossicodipendenti e alcune proposte di intervento (Venerdì 6 Novembre, ore 14-18)

Identità e società: esperienze dalla Francia e dal Giappone: Antropologia Medica e pratiche di intervento per la salute mentale: l'esperienza del Centro F. Minkowska di Parigi (Venerdì 20 Novembre, ore 14-18)

Identità e cultura: differenze e similitudini nella cultura giapponese e in quella occidentale—Arte e design come progetto collettivo (Sabato 21 Novembre, ore 9.30-13 e 14-18)

Organizzato da "Istituto Transculturale per la salute—Fondazione Cecchini Pace"

via Molino delle Armi 19 - 20123 Milano tel. 02.58310299 - fax 02.58311389; fondazione@fondazionececchinipace.it segreteria_corso@fondazionececchinipace.it; sito web: www.fondazionececchinipace.it

- **SEMINARIO DEL 19 DICEMBRE 2015 PROF. RUGGIERO -ACCADEMIA** : Gracias à la vida La gratitudine come memoria del cuore" (sede Mulino Simbeni via Progni, loc. Ca' Gottolo, Fumane)

- **GEMME Francia e CMJ organizzano 20 ore di formazione**

nel corso di una crociera dal 6 al 13 maggio in Grecia e Turchia (14 ore di formazione), e un gruppo ad Atene il 5 e il 13 maggio (06:00). Ci incontreremo alcuni interlocutori greci o turchi che ci faranno una breve panoramica di mediazione nei loro paesi . I prezzi variano a seconda del tipo di cabina e di occupazione (cabina singola o doppia) , e vanno da 843 € a 1.379 €. A questo prezzo, si deve aggiungere il costo della formazione che va da € 150 per i membri di GEMME e CIMJ e data di registrazione (entro il 30 dicembre) a 550 €.



Ordre du Jour Conseil d'administration de GEMME à Barcelone

le 21 novembre de 09 :30- 12 :30

oooooooo

Agenda of the Board meeting of GEMME in Barcelona on November, 21 (09:30-12:30)

" Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Istituto di Diritto Collaborativo

**HOTEL MONTBLANC Business Center
Vía Laietana, n° 61. BARCELONA**

hanno organizzato giornate per il corso pratico di negoziazione assistita, evento che vede Gemme Italia come partner.

**Mail to: www.hcchotels.es
Tf.: [+34933435555](tel:+34933435555)
Group key: "MEETING GEMME"**

Le giornate sono: 12 e [19 gennaio 2016](#); 9 e [23 febbraio 2016](#) con orario dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nella Sala Avvocati dell'Ordine presso la Corte di Cassazione.

Report by the President and welcoming of the new Estonian section
Activities delivered by the National Sections

Proposal of submission by GEMME of a report to update the EU Directive 52/2008 on the cross boundaries mediation following the publication of a questionnaire by EU Commission

Proposal of creation by GEMME of a curricula on the role of judge in mediation to be proposed to the European judicial Schools and judicial training centers in Europe (ERA, EJTN)/ by the Spanish Section and other developments

Status of the art of the partnership with Eurochambers and conferences in Ireland and Cyprus

Information on the new GEMME web site www.gemme.eu and definition of criteria for its updating by national sections

Budget

Other points

Next events and meetings of GEMME

12 DICEMBRE 2015 ore 14,00 – 17,00

Redazione:

Andrea Corsini
3476749563

Per inviare contributi ed articoli, :
info@corsinilex.it

Carissimi,

Torniamo a sollecitare l'invio di contributi da inserire nel notiziario dell'Associazione così da poterlo rendere sempre più ricco ed interessante. In particolar modo, vorremmo inserire, anche realizzando dei numeri " speciali", atti e documenti di convegni o seminari sulla materia.

Presso la Sala Conferenze del Tribunale per i minorenni di Roma (1° piano)

ORDINE DEL GIORNO:

RAPPORTO SULLA RIUNIONE DEL BOARD DI GEMME EUROPA IN BARCELLONA DEL 21 NOVEMBRE 2015.

PRESENTAZIONE DELLA NEWS LETTER - PROGRAMMAZIONE DEI NUOVI NUMERI - IDENTIFICAZIONE DELLE FUTURE TEMATICHE.

PRESENTAZIONE DEL NUOVO SITO.

PRESENTAZIONE DELL'INIZIATIVA DI GEMME FRANCIA PER CROCIERA FORMATIVA SULLA MEDIAZIONE.

CREAZIONE DI UNA LISTA DI ASSOCIATI CON ELEVATE COMPETENZE LINGUISTICHE DISPONIBILI A PARTECIPARE, ANCHE CON BREVE PREAVVISO, AD EVENTI O RIUNIONI DI GEMME EUROPA ALL'ESTERO.

PRESENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA ELABORATE NEI SOTTOGRUPPI.

PROPOSTA DI PROGETTO CHE PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI NEI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA DIVULGAZIONE DELLA MEDIAZIONE NELLE SCUOLE. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSOCIATI DISPONIBILI AD ASSUMERE COMPITI DI CORDINAMENTO DEL PROGETTO NELLE DIVERSE REGIONI RAPPRESENTATE IN GEMME ITALIA

PROGRAMMA ATTIVITA' DEL 2015

GROUPEMENT
Gemme a été créé, le 19 décembre 2003, sous la présidence de Guy CANIVET, Premier président de la Cour de Cassation française. Les membres sont regroupés en sections nationales.

EUROPEEN
Interlocuteur auprès des institutions européennes, Gemme a le statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe. Gemme a pour vocation d'être présent dans les pays de l'Union Européenne et de l'AELE.

des MAGISTRATS
Gemme regroupe juges de carrière du siège et du parquet et juges élus, en matière civile, commerciale, prud'homale, pénale et administrative. Des « membres associés » peuvent être admis : avocats, professeurs, médiateurs...

pour la MEDIATION
Gemme œuvre pour le développement et la qualité de la médiation et de la conciliation (colloques, inventaire et sélection des bonnes pratiques, échanges d'expériences, formations).

ASSOCIATION
Gemme was created on 19th December, 2003, under the leadership of Guy CANIVET, First President of the French Supreme Court. Members are grouped in national sections.

OF EUROPEAN
In its communication with European institutions, Gemme has the status of Observer to the Council of Europe. Gemme has been created to operate in European Union and European Free Trade Association countries.

JUDGES
Gemme brings together : career judges, specialising in civil, commercial, family, criminal and tribunal fields. Lawyers, academics and mediators may be admitted to associate membership.

FOR MEDIATION
Gemme works to develop and monitor the quality of mediation and conciliation (conferences, good practices, guides and exchanges of experience, trainings).

GEMME

www.gemme.eu